

Comune di Borzonasca

Città Metropolitana di Genova



Regolamento per la disciplina del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone mercatale

Art. 1 commi 816 – 847 L. 27.12.2019 n. 160

Delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 07/04/2021

Sommario

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI	Art. 21 – Soggetti passivi
Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi.....	Art. 22 – Tipologie di occupazioni.....
Art. 2 – Aree comunali.....	Art. 23 – Determinazione del Canone per le occupazioni
Art. 3 – Gestione dei Canoni	Art. 24 – Criteri di calcolo del Canone
Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi .	Art. 25 – Durata dell’occupazione
Art. 5 – Indennità e sanzioni	Art. 26 – Occupazioni occasionali
Art. 6 – Accertamenti	Art. 27 – Occupazioni di urgenza.....
Art. 7 – Funzionario responsabile.....	Art. 28 – Passi carrabili
Art. 8 – Dichiarazione	Art. 29 – Riduzioni ed esenzioni
Art. 9 – Rimborsi.....	Art.30 – Maggiorazioni
TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.....	CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI
Art. 10 – Presupposto impositivo.....	Art. 31– Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari
Art. 11 – Versamenti	Art. 32 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari
Art. 12 – Tariffe applicate	Art. 33 – Riduzioni ed esenzioni
Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse.....	Art. 34 – Diritto delle pubbliche affissioni
Art. 14 – Autorizzazione e concessione.....	TITOLO III – CANONE MERCATALE.....
Art. 15 – Domanda di occupazione	Art. 35 – Oggetto e ambito di applicazione.....
Art. 16 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione.....	Art. 36 – Soggetto passivo.....
Art. 17 – Obblighi del concessionario	Art. 37 – Determinazione del Canone.....
Art 18 – Decadenza della concessione a dell'autorizzazione	Art. 38 – Tariffe del Canone mercatale.....
Art. 19 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione	Art. 39 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio
Art. 20 – Rinnovo della concessione a dell'autorizzazione	Art. 40 – Versamenti.....
CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO.....	TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.....
	Art. 41 – Abrogazioni.....
	Art. 42 – Disposizioni transitorie e finali.....

TITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, introduce e disciplina l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, introdotto dall'art. 1 commi 816 – 836 della Legge 27.12.2019 n. 160 ed il Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate (di seguito, Canone mercatale) ai sensi dell'art. 1 commi 837 – 846 della Legge 27.12.2019 n. 160.

Art. 2 – Aree comunali

1. Sono soggette al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e al Canone mercatale le occupazioni effettuate, anche senza titolo, nelle aree comunali, le quali comprendono le strade, i corsi, le piazze e comunque ogni bene appartenente al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, ivi compreso il sottosuolo e lo spazio soprastante il suolo pubblico.
2. Non fanno parte delle aree comunali di cui al comma precedente le strade urbane statali, regionali o provinciali individuate all'art. 2 co. 2 lett. d), e) ed f) del D.Lgs. n. 285/1992 situate all'interno del centro abitato del Comune.
3. Sono escluse dall'applicazione dei Canoni di cui al presente Regolamento:
 - a. le occupazioni dello spazio soprastante il suolo pubblico effettuate mediante balconi, verande, bovindo e infissi simili di carattere stabile¹;
 - b. le occupazioni che, in relazione all'area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
 - c. le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune;
 - d. le occupazioni realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi.

Art. 3 – Gestione dei Canoni

1. In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, il Comune può affidare la gestione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della COSAP o dell'Imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, fino alla scadenza del relativo contratto.
 2. Il Comune e il soggetto gestore concordano le condizioni contrattuali tenendo in considerazione le nuove modalità di applicazione del Canone patrimoniale e del Canone mercatale di cui al presente Regolamento e comunque sempre a condizioni economiche più favorevoli per il Comune affidante.
-

Art. 4 – Occupazioni e mezzi pubblicitari abusivi

1. Le occupazioni e la diffusione dei messaggi pubblicitari si considerano illegittime e quindi abusive:
 - a. se sono effettuate senza la concessione o l'autorizzazione o comunque in difformità di queste;
 - b. se sono proseguite dopo la scadenza e non rinnovate;
 - c. se sono effettuate senza aver eseguito il pagamento del relativo Canone, secondo quanto stabilito dall'art. 11 del presente Regolamento. Fa eccezione il caso di versamento pluriennale per l'occupazione per passo carrabile di cui al successivo art. 11 co. 5.
2. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, previa contestazione delle relative infrazioni, può essere disposta la rimozione dei materiali nonché l'immediata copertura della pubblicità effettuata abusivamente, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese non che di quelle di custodia.

Art. 5 – Indennità e sanzioni

1. Per i casi di cui al precedente articolo è dovuta al Comune una indennità pari al Canone previsto per la specifica fattispecie maggiorato fino al 50%.
2. Ai fini dell'individuazione del Canone cui applicare la maggiorazione per l'indennità, le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti e manufatti di carattere stabile saranno considerate come permanenti; mentre quelle realizzate con impianti e manufatti differenti, privi del carattere di stabilità, saranno considerate come temporanee e con decorrenza dal 30° giorno precedente a quello nel quale l'illegittimità è stata accertata con ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo precedente.
3. All'indennità di cui al comma 1 del presente articolo, si aggiunge una sanzione amministrativa pecuniaria di importo doppio rispetto all'importo del Canone dovuto.
4. Restano ferme le sanzioni stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 e art. 23 del D.Lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada) e al Capo I, sez. I e II della L. n. 689/1981. Per la loro cessazione, in forza dell'art. 823 Codice Civile, il Comune ha inoltre la facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.
5. Le indennità e sanzioni di cui ai commi precedenti si applicano anche in caso di occupazioni di aree e spazi pubblici destinati ai mercati, di cui al Titolo III del presente Regolamento, in quanto compatibili.

Art. 6 – Accertamenti

1. Il Comune effettua tutte le verifiche necessarie al fine di individuare le violazioni al presente Regolamento in ordine ai tempi e alle modalità di effettuazione dei versamenti o di

presentazione delle dichiarazioni. A tal fine, emette appositi avvisi di accertamento esecutivi ai contribuenti morosi secondo quanto stabilito ai commi 792 e seguenti dell'art. 1 della L. n. 160/2019, i quali contengono l'intimazione ad adempiere al pagamento degli importi in esso indicati entro 60 giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 150/2011. L'accertamento esecutivo deve altresì prevedere espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

2. Nel caso in cui il Canone risulti totalmente o parzialmente non assolto per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.
3. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Il contenuto dell'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.
5. L'accertamento esecutivo delle entrate patrimoniali acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art. 7 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un Funzionario responsabile al quale sono attribuiti i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dei Canoni patrimoniale e mercatale di cui al presente Regolamento.
2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi ed i provvedimenti relativi alla gestione dei Canoni e ne dispone i rimborsi.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

Art. 8 – Dichiarazione

1. Qualora il richiedente intenda avvalersi di una riduzione o esenzione di cui agli artt. 28 e 32 del presente Regolamento, dovrà darne specifica indicazione nella domanda per il rilascio della concessione o autorizzazione all'occupazione o alla diffusione di messaggi pubblicitari, in quanto tale dichiarazione è considerata equivalente alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
Il soggetto autorizzato è tenuto a presentare una dichiarazione all'Ufficio Vigilanza, su modello messo a disposizione dall'Ufficio stesso ovvero in carta semplice, nei casi in cui

intervengano modificazioni nelle modalità di svolgimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari, ad es. qualora sopravvengano condizioni di riduzione o esenzione, siano modificati i materiali utilizzati per l'occupazione ovvero il messaggio pubblicitario. In queste fattispecie, la dichiarazione deve essere presentata sia qualora derivi un diverso ammontare del Canone, sia nel caso in cui il Canone dovuto resti invariato.

Art. 9 – Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere con apposita istanza al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

TITOLO II – CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Art. 10 – Presupposto impositivo

1. Presupposti impositivi del Canone patrimoniale sono:
 - a. l'occupazione, anche abusiva, delle aree comunali come definite dall'art. 2 del presente Regolamento;
 - b. la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati sulle aree comunali del citato art. 2, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. Il Canone per le occupazioni di suolo pubblico in caso di installazione di impianti destinati a diffondere messaggi pubblicitari è assolto mediante il versamento del solo Canone dovuto per la diffusione di detti messaggi ai sensi dell'art. 11 del presente Regolamento.

Art. 11 – Versamenti

1. Il versamento del Canone patrimoniale per le occupazioni o la diffusione dei messaggi pubblicitari permanenti è effettuato direttamente al Comune, entro 30 giorni dalla data del provvedimento di rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o alla diffusione dei messaggi pubblicitari, e comunque non oltre il 31 dicembre dell'anno del rilascio medesimo, pena la reiscrizione del debito nella successiva annualità. Negli anni successivi a quello del rilascio, in mancanza di variazione delle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro 31 gennaio.
2. Il versamento del Canone patrimoniale per le occupazioni o la diffusione dei messaggi pubblicitari temporanei deve essere effettuato contestualmente alla presentazione della domanda di occupazione o di diffusione dei messaggi stessi.
3. Il versamento deve essere effettuato mediante una delle seguenti modalità:
 - a. conto corrente di tesoreria del Comune;
 - b. conto corrente postale intestato al Comune;
 - c. strumenti elettronici di pagamento messi a disposizione del Comune;
 - d. piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale);
 - e. modello F24 con le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate;
 - f. modalità individuate dal gestore del servizio.
4. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione non è superiore a 50 centesimi, o per eccesso se superiore a detta soglia.
5. Il versamento per il Canone relativo ai passi carrabili può essere assolto definitivamente considerando 20 annualità, mediante versamento cumulativo di tutte le annualità

considerate, effettuato in qualsiasi momento con una delle modalità di cui al presente articolo.

6. Il Canone dovuto per le occupazioni permanenti del territorio comunale con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità deve essere effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, in unica soluzione attraverso la piattaforma PagoPA di cui di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 sopra richiamato.
7. Il Canone non è dovuto qualora l'importo complessivamente dovuto non ecceda i € 11,00.
8. In caso di subentro nell'occupazione in corso d'anno, previa presentazione di denuncia di subentro da parte del nuovo concessionario ai sensi del successivo art. 17 co. 1, non si dà luogo a duplicazione d'imposizione ed il versamento effettuato dal soggetto concedente si considera effettuato anche per conto del soggetto subentrante.

Art. 12 – Tariffe applicate

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore dal 1° gennaio successivo. In caso di mancata approvazione di nuove tariffe per il nuovo anno, si intendono prorogate quelle dell'anno precedente.
2. Le tariffe sono parametrizzate a seconda che l'occupazione ovvero la diffusione di messaggi pubblicitari si protraggano per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori.
3. Esse sono fissate in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito da canoni e dai tributi che sono sostituiti dal Canone unico patrimoniale, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe.
4. Si considera altresì il numero di abitanti del Comune secondo la suddivisione individuata dal Legislatore all'art. 1 commi 826 e 827 L. n. 160/2019, precisando che il Comune di Borzonasca rientra nella fascia dei Comuni con popolazione fino a fino a 10.000 abitanti.

Art. 13 – Suddivisione del territorio in zone di interesse

1. Ai fini della determinazione delle tariffe, il territorio comunale è suddiviso in un'unica zona.

Art. 14 – Autorizzazione e concessione

1. È fatto divieto a chiunque di occupare il suolo pubblico, nonché lo spazio ad esso sovrastante o sottostante, ovvero di diffondere messaggi pubblicitari senza specifica autorizzazione o concessione comunale, rilasciata dal competente Ufficio del Comune.
2. È facoltà del Comune vietare l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari per comprovati motivi di interesse pubblico, se in contrasto con disposizioni di legge o regolamenti, nonché dettare eventuali prescrizioni che si rendano necessarie, in particolare sotto il profilo del decoro e della viabilità.

Art. 15 – Domanda di occupazione

1. La concessione o autorizzazione di cui all'articolo precedente è rilasciata previa presentazione di domanda da parte del soggetto interessato, redatta in carta legale e consegnata o spedita all'Ufficio comunale competente.
2. In caso di richiesta per l'occupazione, la domanda deve contenere:
 - a. le generalità del richiedente, ivi compreso l'indicazione del codice fiscale, la residenza anagrafica o del domicilio ovvero la P.IVA e la sede legale se trattasi di società o enti collettivi;
 - b. l'ubicazione esatta del tratto di area o spazio pubblico che si chiede di occupare e la sua consistenza, individuati su idonea planimetria;
 - c. l'oggetto dell'occupazione, la sua durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità di utilizzazione dell'area;
 - d. la sottoscrizione dell'impegno a sostenere tutte le eventuali spese di sopralluogo e di istruttoria con deposito di cauzione, se richiesta dal Comune, nonché il versamento del Canone secondo le vigenti tariffe.
3. In caso di richiesta per l'installazione dei mezzi pubblicitari, la domanda dovrà necessariamente contenere:
 - a. le generalità del richiedente, ivi compreso l'indicazione del codice fiscale, la residenza anagrafica o del domicilio ovvero la P.IVA e la sede legale se trattasi di società o enti collettivi;
 - b. la tipologia del mezzo pubblicitario, la dettagliata descrizione dell'opera, compreso il testo del messaggio pubblicitario e il disegno, in duplice copia, riportante le esatte misure del mezzo stesso, nonché le caratteristiche tecniche;
 - c. l'esatta individuazione della zona in cui il mezzo stesso viene installato;
 - d. la dimensione dell'area su cui si intende installare il mezzo pubblicitario inclusa una documentazione fotografica e l'assenso del proprietario ove la stessa o il manufatto non siano di proprietà del richiedente;
 - e. il periodo per cui viene chiesta l'autorizzazione;
 - f. l'impegno a fornire tutti i documenti, i dati e qualsiasi elemento integrativo che si dovesse richiedere nel corso dell'istruttoria per ottenere l'autorizzazione all'installazione.
4. In entrambi i casi di cui ai commi precedenti, il richiedente dovrà dichiarare, nella domanda di concessione o autorizzazione, di conoscere e rispettare le condizioni previste dal presente Regolamento e dalle norme che esso esplicitamente rinvia, nonché a versare eventuali cauzioni che si ritenesse opportuno richiedere per la specifica occupazione.

Art. 16 – Rilascio dell'atto di concessione o di autorizzazione

1. L'Ufficio comunale competente, accertata la sussistenza di tutte le condizioni necessarie all'emanazione di un provvedimento positivo, e previa l'acquisizione di eventuali pareri di

competenza di altri Uffici comunali, rilascia l'atto di concessione o di autorizzazione all'occupazione ovvero all'installazione dei mezzi pubblicitari. In esso sono indicate:

- a. nel caso di concessioni o autorizzazioni alle occupazioni:
 - i. la misura esatta, espressa in metri quadri o lineari, dell'occupazione autorizzata;
 - ii. la durata dell'occupazione;
 - iii. la destinazione d'uso consentita;
 - iv. particolari adempimenti o obblighi per il soggetto concessionario, oltre a quelle previsti al successivo art. 17;
 - b. nel caso di concessioni o autorizzazioni all'installazione di mezzi pubblicitari:
 - i. l'ubicazione esatta del luogo ove si intende installare l'impianto;
 - ii. la descrizione dell'impianto, corredata della necessaria documentazione tecnica illustrativa, sia per quanta riguarda le misure, sia per quanto attiene ai materiali;
 - iii. il periodo per cui viene richiesta l'autorizzazione;
 - iv. particolari adempimenti o obblighi per il soggetto concessionario, oltre a quelle previsti al successivo art. 17.
2. La concessione o l'autorizzazione viene sempre accordata:
 - a. a termine, fatta salva la durata massima di anni 29 come disposto dall'art. 27 co. 5 del D.Lgs. 285/1992;
 - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni derivanti delle opere o dai depositi consentiti;
 - d. con facoltà da parte del Comune di imporre nuove prescrizioni per le finalità di pubblico interesse alla corrispondenza con le quali è subordinato il rilascio dell'atto ampliativo.
 3. Resta a carico del concessionario ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia che possono essere arrecati e contestati da terzi per effetto della concessione o autorizzazione.
 4. Costituisce pregiudiziale, causa ostativa al rilascio della concessione, l'esistenza di morosità del richiedente nei confronti del Comune per debiti definitivi di carattere tributario ed extratributario, ovvero la sussistenza di liti pendenti con il Comune.
 5. In caso di denegato rilascio dell'autorizzazione o concessione, deve essere comunicata al richiedente la motivazione del provvedimento negativo.

Art. 17 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione ad altri soggetti. È fatto salvo il caso in cui il titolare dell'atto concessorio trasferisca

a soggetti terzi la propria attività in relazione alla quale è stato emesso il provvedimento di concessione o autorizzazione. In tal caso, il soggetto subentrante è obbligato ad attivare tempestivamente il procedimento per il rilascio della nuova concessione o autorizzazione, presentando apposita domanda con le modalità previste all'art. 15 del presente Regolamento, nella quale devono essere necessariamente indicati anche gli estremi della precedente concessione o autorizzazione.

2. Il concessionario è obbligato a custodire gli atti e i documenti comprovanti la concessione o l'autorizzazione ottenuta e ad esibirli a richiesta del personale incaricato dal Comune. In caso di smarrimento, distruzione o sottrazione dei predetti atti e documenti, il concessionario deve darne immediata comunicazione all'Ufficio competente che provvederà a rilasciare un duplicato a spese dell'interessato.
3. È pure fatto obbligo al concessionario di mantenere in condizione di ordine e pulizia l'area che occupa in modo da non alterare o disturbare l'esercizio di diritti altrui, o arrecare danno a soggetti terzi.
4. Al termine del periodo concesso, qualora non si provveda a rinnovare la concessione o l'autorizzazione, il concessionario avrà l'obbligo di eseguire a sue cure e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per la rimessione in pristino del suolo pubblico, nei termini che fisserà l'Amministrazione Comunale.
5. È fatto altresì obbligo al concessionario, ove l'occupazione o l'installazione dei mezzi pubblicitari comportino la costruzione di manufatti, di mettere in pristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo o alle strutture preesistenti sull'area, nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta della costruzione.

Art 18 – Decadenza della concessione e dell'autorizzazione

1. Sono cause della decadenza della concessione o dell'autorizzazione:
 - a. le reiterate violazioni, da parte del concessionario o dei suoi aventi causa, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - b. la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - c. l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti;
 - d. la mancata occupazione del suolo oggetto dell'autorizzazione o concessione ovvero la mancata installazione dei mezzi pubblicitari autorizzati, senza giustificato motivo, nei 30 giorni successivi al conseguimento dell'atto concessorio o autorizzativo;
 - e. il mancato pagamento del Canone, nonché di altri eventuali oneri a carico del concessionario;

Art. 19 – Revoca della concessione o dell'autorizzazione

1. Il Comune, prima della scadenza ed in qualsiasi momento, può revocare o modificare, senza alcun obbligo di indennizzo, il provvedimento di concessione o autorizzazione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. La revoca non dà diritto al pagamento di alcuna indennità. È comunque restituito il Canone già corrisposto in proporzione al periodo di occupazione originariamente concesso e non goduto a seguito di revoca.

Art. 20 – Rinnovo della concessione a dell'autorizzazione

1. Il titolare della concessione o autorizzazione può chiedere il rinnovo, dando specificazione delle motivazioni che rendono necessario il proseguimento dell'occupazione o della diffusione dei messaggi pubblicitari.
2. La domanda di rinnovo deve essere rivolta al medesimo Ufficio che ha emanato il provvedimento originario, mediante le stesse modalità previste al precedente art. 15, indicando la durata per la quale la proroga è richiesta, entro:
 - a. 2 giorni antecedenti la scadenza in caso di richiesta di rinnovo di una occupazione temporanea; qualora con la proroga per l'occupazione temporanea si configuri una durata complessiva superiore ad un anno ininterrotto e continuativo, dovrà essere presentata domanda di concessione e autorizzazione all'occupazione permanente, non potendo essere accolta la mera richiesta di proroga;
 - b. 15 giorni antecedenti la scadenza in caso di richiesta di rinnovo di una occupazione permanente;
 - c. 15 giorni antecedenti la scadenza in caso di richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari.
3. In ogni modo, non è possibile richiedere più di due proroghe.
4. Il mancato pagamento del canone per l'occupazione già in essere, ovvero di altri oneri a carico del concessionario, costituisce causa ostativa al rilascio del provvedimento di rinnovo.

CAPO I – OCCUPAZIONI DI SUOLO PUBBLICO

Art. 21 – Soggetti passivi

1. Il Canone è dovuto dal titolare dell'atto di autorizzazione o concessione all'occupazione di suolo pubblico come definito dall'art. 2 del presente Regolamento, ovvero in mancanza da colui che lo occupa in maniera abusiva in quanto privo di detta autorizzazione o concessione.
2. In caso di occupazioni permanenti con cavi e condutture per le quali si considerano le utenze complessive possedute dal soggetto passivo titolare della concessione e quelle di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti, il Canone è dovuto dal titolare della concessione, fatto salvo il

diritto di rivalsa di quest'ultimo nei confronti degli altri utilizzatori della rete, in proporzione alle rispettive utenze.

Art. 22 – Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni di suolo pubblico si dividono in:
 - a) **permanenti**, ossia le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) **temporanee**, vale a dire le occupazioni di durata inferiore nella loro totalità a 365 giorni continuativi e che comunque non sono caratterizzate dalla disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 23 – Determinazione del Canone per le occupazioni

1. Ai fini della determinazione del canone, si considerano i seguenti parametri:
 - a. la durata effettiva dell'occupazione;
 - b. la superficie espressa in metri quadrati, con arrotondamento all'unità superiore della cifra se contenente decimali;
 - c. la tipologia e le finalità dell'occupazione;
 - d. la zona occupata del territorio comunale in cui è effettuata l'occupazione, tenendo in considerazione l'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione².
2. In deroga a quanto previsto dal comma precedente, per i passi carrabili può essere preventivamente considerata una durata complessiva pari a 20 annualità, previa richiesta del soggetto occupante e la superficie è determinata moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione derivanti concretamente dall'occupazione del suolo e del sottosuolo e che non siano stati già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.

Art. 24 – Criteri di calcolo del Canone

1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo precedente, si applicano i seguenti criteri di calcolo:
 - a. per le occupazioni permanenti, il Canone è dovuto per anni solari ai quali corrisponde una autonoma obbligazione ed è commisurato alla effettiva superficie occupata, considerando la zona di interesse individuata ai sensi del precedente art. 13;
 - b. per le occupazioni permanenti con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, servizi di
-

telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete) da chiunque effettuata, il Canone è dovuto forfettariamente in base al numero complessivo delle utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente e comunicato mediante posta elettronica certificata entro il 30 aprile di ciascun anno, possedute dal soggetto passivo titolare del Canone di concessione e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze; il Canone così calcolato è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il suo ammontare complessivo non potrà in ogni caso essere inferiore a € 800,00;

- c. per le occupazioni effettuate con passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, si considera la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale. Qualora i passi carrabili siano costruiti direttamente dal Comune, il Canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a 9 metri quadrati. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10%;
- d. per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate:
 - i. in ragione del 50% fino al 100 mq;
 - ii. in ragione dal 25% per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq;
 - iii. in ragione del 10% per la parte eccedente i 1.000 mq.
- e. per le occupazioni temporanee, il Canone è dovuto in relazione alla effettiva superficie occupata, considerata la durata effettiva, espressa in ore, se inferiori al giorno, o in giorni e la zona di interesse individuata ai sensi dell'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 25 – Durata dell'occupazione

- 1. Le occupazioni sono permanenti e temporanee:
 - a. sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e con disponibilità completa e continuativa dell'area occupata, indipendentemente all'esistenza di manufatti o impianti;
 - b. sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno e che comunque non sono caratterizzate data disponibilità indiscriminata e continuativa dell'area.

Art. 26 – Occupazioni occasionali

- 1. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno, trabattelli edilizi, scale aeree, scale a mano (ad eccezione di quelle di dimensioni superiori a 8 metri in altezza), deposito di materiale edile di volume non superiore a 3 metri cubi, e quelle destinate genericamente

all'effettuazione di soste operative, non sono soggette alle disposizioni del presente Regolamento ove si tratti di occupazioni occasionali di pronto intervento per piccole riparazioni, per lavori di manutenzione o di allestimento, sempreché non abbiano durata superiore a 6 ore, salvo che per le stesse sia data comunicazione alla Sezione della Polizia Municipale territorialmente competente.

2. Qualora, per eseguire lavori di manutenzione, riparazioni, pulizie ed altro, siano necessario effettuare occupazioni di cui al presente articolo più volte nel corso dell'anno, può essere rilasciata, a richiesta degli interessati, un'autorizzazione annuale nella quale vengono indicate le necessarie prescrizioni atte garantire le condizioni di sicurezza e le modalità di svolgimento.
3. Le occupazioni occasionali di cui al presente articolo sono da intendersi quindi subordinate esclusivamente alla preventiva comunicazione al competente Ufficio comunale, da parte dell'interessato, da effettuarsi per iscritto, mediante consegna personale o a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno 2 giorni prima della data prevista d'inizio dell'occupazione.

Art. 27 – Occupazioni di urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione deve intendersi subordinata alla contestuale comunicazione, anche verbale, al Comando di Polizia Municipale, che indicherà eventuali prescrizioni, riscuotendo direttamente gli eventuali diritti di sopralluogo.
2. In ogni caso la pratica dovrà successivamente essere regolarizzata mediante presentazione di domanda di autorizzazione o concessione ai sensi del precedente art. 15.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dall'art. 30 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

Articolo 28- Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
2. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico a condizione che risultino non utilizzati o non

utilizzabili. In tutti gli altri casi, tutti gli accessi carrabili devono essere autorizzati ai sensi dell'art. 22 del Codice della Strada e soggetti al pagamento del relativo canone.

5. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità. Non sono soggetti al canone di cui al presente Capo i passi carrabili per i quali è stata assolta definitivamente la tassa per l'occupazione di suolo pubblico per quanto disposto dall'articolo 44, comma 11, del decreto legislativo n. 507 del 1993.
6. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. L'eventuale messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29– Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone per le occupazioni permanenti per le superfici eccedenti i 1000 mq è ridotto come segue:
 - a. del 20%, in caso di superfici eccedenti i primi 200 mq;
 - b. del 30% le superficie eccedenti i 1.200 mq e fino a 1.500 mq;
 - c. del 50% per le superficie eccedenti i 1.500 mq;
2. In caso di occupazioni temporanee, il Canone è ridotto:
 - a. del 50% se effettuate da pubblici esercizi da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
 - b. dell'50% in caso di occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante;
 - c. del 75% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.
3. Sono esenti dal canone:
 - a. le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 73 co. 1 lett. c), di cui al D.P.R. n. 917/1986 Testo unico delle imposte sui redditi, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b. le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato, se non sia stabilito altrimenti;
 - c. le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di Polizia Locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - d. le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - e. le occupazioni di aree cimiteriali;

- f. i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap;
- g. le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola.

4. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni:

- a. le occupazioni effettuate per manifestazioni ed iniziative sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero non comportanti attività di vendita o di somministrazione, e di durata non superiore a 24 ore;
- b. le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o di ricorrenze civili e religiose;
- c. le occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
- d. le occupazioni per operazioni di trasloco o di manutenzione del verde (es.: potatura alberi) con mezzi o scale meccaniche o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- e. tutte le occupazioni occasionali;
- f. le occupazioni per l'esercizio di mestieri girovaghi ed artistici (suonatori, funamboli, etc.), non comportanti attività di vendita o di somministrazione e di durata non superiore a 6 ore;
- g. le occupazioni realizzate per favorire i portatori di handicap in genere;
- h. le occupazioni con griglie, lucernai e vetrocementi;
- i. le occupazioni di aree appartenenti al demanio dello Stato, nonché alle strade statali e provinciali, per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato ai sensi del vigente Codice della Strada;
- j. le occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- k. le occupazioni di aree pubbliche destinate ad autovetture adibite al trasporto pubblico (TAXI);
- l. le occupazioni promosse per manifestazioni od iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati;
- m. le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione;
- n. le occupazioni in genere obbligatorie per norma di legge e regolamentari, purché la superficie non ecceda quella consentita normativamente, nonché le occupazioni alle quali sia formalmente riconosciuto il carattere della pubblica utilità ancorché realizzato con la collaborazione organizzativa di privati;
- o. le occupazioni per le quali viene autonomamente corrisposto un canone concordato in sede di convenzione con i concessionari e stipulato per le singole fattispecie.

Art. 30 – Maggiorazioni

1. Per le occupazioni che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originaria, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica una maggiorazione del 20% e la tariffa per le occupazioni temporanee di carattere ordinario.

CAPO II – DIFFUSIONE DI MESSAGGI

Art. 31 – Soggetto passivo del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari

1. Il Canone è dovuto dal titolare della concessione per la diffusione di messaggi pubblicitari o da coloro che, in mancanza di detta concessione, diffondono messaggi pubblicitari in maniera abusiva.
2. È solidalmente obbligato al versamento anche il soggetto pubblicizzato ossia colui che produce o vende la merce o fornisce il servizio oggetto del messaggio pubblicitario³.

Art. 32 – Determinazione del Canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari

1. Ai fini della determinazione del Canone, si considera la superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dalla tipologia e dal numero dei messaggi che saranno diffusi.
2. In caso di diffusione di messaggi pubblicitari all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato, il Canone è dovuto sia al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio, sia al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. Colui che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio è in ogni caso obbligato in solido con il soggetto destinatario della concessione⁴.
3. Non sono soggette al Canone le superfici inferiori a 300 centimetri quadrati⁵.

Art. 33 – Riduzioni ed esenzioni

1. Il Canone è ridotto nella misura del 20% in caso di:
 - a. mezzi pubblicitari eccedenti 1000 m²;
 - b. pubblicità effettuate in occasione di manifestazioni politiche, culturali e sportive qualora sia effettuata per fini non economici;
 - c. pubblicità con spettacoli viaggianti;
 - d. pubblicità per l'esercizio dell'attività edilizia.
 2. Sono esenti dal canone:
-

- a. i messaggi pubblicitari, escluse le insegne, relativi ai giornali e alle pubblicazioni periodiche, se esposti sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
- b. i messaggi pubblicitari esposti all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti all'attività esercitata dall'impresa di trasporto;
- c. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
- d. le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati;
- e. le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - i. fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - ii. fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - iii. fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
- f. le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto;
- g. i mezzi pubblicitari posti sulle pareti esterne dei locali di pubblico spettacolo se riferite alle rappresentazioni in programmazione;
- h. i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui all'art. 90 co. 1 della L. n. 289/2002, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
- i. i mezzi pubblicitari inerenti all'attività commerciale o di produzione di beni o servizi ove si effettua l'attività stessa, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché attinenti all'attività in essi esercitata che non superino la superficie di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.

Art. 34 – Diritto delle pubbliche affissioni

1. Il Comune garantisce l'affissione da parte degli interessati di manifesti contenenti comunicazioni aventi finalità sociali, purché prive di rilevanza economica, mettendo a disposizione un congruo numero di impianti a tal fine destinati.

2. Ai fini di cui al comma precedente, la superficie degli impianti destinati dal Comune al servizio delle pubbliche affissioni è pari a 30 mq.
3. Le pubblicazioni obbligatorie di manifesti contenenti comunicazioni istituzionali previste dalla legge o da altri regolamenti sono garantite mediante la pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.

TITOLO III – CANONE MERCATALE

Art. 35 – Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Titolo disciplina l'applicazione del Canone di concessione per l'occupazione delle aree comunali di cui all'art. 2 del presente regolamento, destinate allo svolgimento di mercati, anche mediante strutture attrezzate.

Art. 36 – Soggetto passivo

1. Il Canone mercatale è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza di questa, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Art. 37 – Determinazione del Canone

1. Ai fini della determinazione del Canone mercatale si considerano:
 - a. la durata dell'occupazione, con specifico riguardo alle ore di occupazione giornaliera;
 - b. la tipologia della struttura utilizzata per lo svolgimento dell'attività di mercato da parte del soggetto passivo;
 - c. la superficie dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - d. la zona del territorio in cui viene effettuata.
2. Ai fini della determinazione della zona di cui alla lett. d) del comma precedente si considerano le stesse zone individuate per il calcolo del Canone patrimoniale, di cui all'art. 13 del presente Regolamento.

Art. 38 – Tariffe del Canone mercatale

1. Le tariffe sono stabilite dalla Giunta Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore dal 1° gennaio successivo di ogni anno e sono paramtrate a seconda che l'occupazione si protragga per l'intero anno solare ovvero per periodi inferiori
2. Le tariffe standard di riferimento sono pari a € 0,60 per le occupazioni di durata giornaliera e ad € 30,00 per le occupazioni di durata annuale

Art. 39 – Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

1. Nelle strade, sui marciapiedi, sotto i portici, nei giardini e in generale, in qualunque luogo destinato ad uso e passaggio pubblico e nelle pertinenze, è vietato occupare il suolo con vetrine, banchi, tavoli, sedie, pedane o altre attrezzature di servizio, senza preventiva concessione del Comune.

2. Per l'esposizione di merci, le istanze per ottenere il rilascio delle concessioni devono essere inoltrate almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione richiesta, pena il rigetto della domanda.
3. L'occupazione di suolo pubblico con esposizione di merci alimentari al di fuori degli esercizi è vietata ai sensi delle vigenti norme regolamentari.
4. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche in cui è ammessa la vendita in tale forma e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce ed a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 60 minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.
5. Per quanto concerne le fiere, i mercati scoperti ed il commercio ambulante su aree pubbliche si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia.
6. Per la disciplina delle modalità di occupazione a mezzo di chioschi ed altre strutture destinate allo svolgimento del commercio in sede fissa si rinvia ai vigenti Regolamenti di Edilizia Comunale, Igiene, Mercati.
7. Le concessioni ed autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date in linea generale sotto la stretta osservanza delle disposizioni riguardanti la circolazione stradale, l'igiene pubblica, il rispetto del verde e la tutela dei luoghi di particolare interesse storico-artistico-monumentale e dell'arredo urbano.
8. È in facoltà del Comune vietare l'uso di banchi, attrezzature e materiali che sono in contrasto con le caratteristiche peculiari dei luoghi in cui è stata autorizzata l'occupazione.
9. Non potranno rilasciarsi nuove concessioni od autorizzazioni a soggetti che siano in mora nel pagamento del Canone di cui al presente Titolo, nonché di altri eventuali oneri, dovuti per le occupazioni precedenti, e fine alla completa estinzione del relativo debito.
1. Il Canone mercatale non è dovuto per le occupazioni destinate al commercio itinerante su aree pubbliche purché la sosta non si protragga per oltre 60 minuti e si svolgano dove è consentita la vendita in base al vigente regolamento di polizia municipale.

Art. 40 – Versamenti

1. Il Canone mercatale deve essere pagato esclusivamente mediante la piattaforma PagoPA di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005, Codice dell'Amministrazione digitale, al momento del rilascio della concessione o dell'autorizzazione all'occupazione o comunque prima che questa abbia inizio.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 41 – Abrogazioni

1. Il Canone patrimoniale di cui al Titolo II del presente Regolamento sostituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinato con Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 191 del 23/03/1999 e l'Imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni vigenti, intendendosi quindi abrogati i regolamenti in materia a far data dal 1° gennaio 2021.
2. Il Canone mercatale di cui al Titolo III del presente Regolamento, si applica in deroga a quanto stabilito in materia di Canone patrimoniale per le occupazioni, sostituisce la COSAP disciplinata dal Regolamento sopra richiamato e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee inferiori all'anno solare, sostituisce altresì i prelievi sui rifiuti di cui all'art. 1 commi 639, 667 e 668 della L. n. 147/2013.

Art. 42 – Disposizioni transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021 in riferimento a tutte le occupazioni e alla diffusione di messaggi pubblicitari avvenute nel medesimo anno e negli anni successivi.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in quanto compatibili.
3. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di qualsiasi norma sopravvenuta o di regolamenti vincolanti. In tal caso, nell'attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la nuova norma di legge.